



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n. 231**

Edizione
Novembre 2022

SOMMARIO

I. PARTE GENERALE	4
ART. 1 – DEFINIZIONI.	4
ART. 2 – IL D. LGS N. 231/2001 E LA NORMATIVA REGOLAMENTARE.	6
Art. 2.1 – La struttura del Decreto e le fattispecie di reato richiamate.	6
Art. 2.2 – Le sanzioni.	7
Art. 2.3 – I modelli di organizzazione e gestione e l’esclusione della responsabilità dell’Ente. ..	8
Art. 2.4 – Il Codice Etico di NEGRI BOSSI e il rapporto tra il Codice e il Modello.	8
ART. 3 – L’ATTIVITÀ PRODROMICA ALL’ADOZIONE DEL MODELLO.	10
Art. 3.1 – La metodologia adottata per la costruzione del Modello.	10
Art. 3.2 – Individuazione dei processi sensibili (“risk analysis”).	10
Art. 3.3 – Esecuzione della “gap analysis”.	11
Art. 3.4 – Predisposizione del Modello.	11
ART. 4 – LA FUNZIONE DEL MODELLO.	12
ART. 5 – IL MODELLO.	13
Art. 5.1 – La Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.	13
Art. 5.2 – L’adozione del Modello e le successive modifiche: le Verifiche sulla sua adeguatezza.	13
Art. 5.3 – La pubblicità del Modello.	14
ART. 6 – L’ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA.	15
Art. 6.1 – Identificazione dell’Organismo di Vigilanza; nomina e revoca.	15
Art. 6.2 – Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.	16
Art. 6.3 – Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari.	17
Art. 6.4 – Flussi Informativi Verso l’Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.	18
ART. 6.4.1 – SCOPO.	18
ART. 6.4.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.	18
ART. 6.4.3 – RESPONSABILITÀ.	18
ART. 6.4.4 – FLUSSI INFORMATIVI.	19
ART. 6.4.5 – CANALI E MODALITÀ DI REPORTING.	21
Art. 6.5 – Raccolta e conservazione delle informazioni.	21
Art. 6.6 – Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.	21
ART. 7 – LA VIOLAZIONE DEL MODELLO.	22
Art. 7.1 – La tipologia di violazioni.	22
Art. 7.2 – Le Sanzioni.	22
II. PARTE SPECIALE	24
ART. 8 – LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A.	24
Art. 8.1 – La tipologia di reati.	24

Art. 8.2 – I caratteri generali del sistema di prevenzione: il sistema di deleghe.	27
Art. 8.3 – I caratteri generali del sistema di prevenzione: i principi di comportamento desunti dal Codice Etico.....	28
Art. 8.4 – Le specifiche regole di comportamento.	28
ART. 8.4.1 – ESISTENZA DI SPECIFICHE PROCURE.	28
ART. 8.4.2 – SEGNALAZIONE DEI RAPPORTI DI CONSULENZA.....	29
ART. 8.4.3 – I PAGAMENTI E LA LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE PER QUALSIASI SCOPO.	29
ART. 8.4.4 – LIMITATE POSSIBILITÀ DI DISTRIBUZIONE DI OMAGGI.	29
ART. 8.4.5 – SEGNALAZIONE SULLE RICHIESTE DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	29
ART. 8.4.6 – PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE.	30
ART. 8.4.7 – ISPEZIONI E CONTROLLI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE.....	30
ART. 8.4.8 – REGOLE PER L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI E PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE.	30
ART. 8.4.9 – REGOLE DI CAUTELA NEI CONFRONTI DELLA P.A.	30
ART. 9 – LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI.....	31
Art. 9.1 – La tipologia di reati.	31
Art. 9.2 – I caratteri generali del sistema di prevenzione dei reati societari e tributari.	34
Art. 9.3 – I principi generali desunti dal Codice Etico.....	35
ART. 9.3.1 – PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI A SOCI E A TERZI E ATTUAZIONE DI OPERAZIONI SOCIETARIE.	35
ART. 9.3.2 – LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE.	35
Art. 9.4 – Le specifiche regole di comportamento.	36
ART. 9.4.1 – PRODUZIONE, ACQUISTI E PAGAMENTI.	36
ART. 9.4.2 – INCASSI.....	36
ART. 9.4.3 – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.	37
ART. 9.4.4 – TENUTA E CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI. REDAZIONE DEL BILANCIO.	37
ART. 9.4.5 – SISTEMA DI POTERI E DELEGHE.....	37
ART. 9.4.6 – DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI.	37
ART. 9.4.7 – PAGAMENTO CORRISPETTIVI.....	37
ART. 9.4.8 – TRANSFER PRICING.	37
ART. 10 – LA PREVENZIONE DEI REATI DOVUTI ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALI.	38
Art. 10.1 – La tipologia di reati.....	38
Art. 10.2 – I caratteri generali del sistema di prevenzione dei reati dovuti alla violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Struttura organizzativa. ..	43
Art. 10.3 – Specifiche regole di comportamento. formazione e addestramento.	44
Art. 10.4 – Specifiche regole di comportamento. Comunicazione e coinvolgimento.....	45
Art. 10.5 – Specifiche regole di comportamento. Sistema di monitoraggio della sicurezza e dell'ambiente.	46
ART. 11 – LA PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	48
Art. 11.1 – Le tipologie di reati.....	48
Art. 11.2 - I caratteri generali del sistema di prevenzione dei reati informatici e trattamento illecito di dati.	49
ART. 12 – LA PREVENZIONE DEGLI ALTRI REATI INDICATI NEL DECRETO. .	50
Art. 12.1 – Le tipologie di reati.....	50
Art. 12.2 – L'insussistenza di rischi concreti di commissione di tali reati a vantaggio della Società.	62
Art. 12.3 – Il richiamo alle regole generali stabilite nel Codice Etico.	62

I. PARTE GENERALE

Art. 1 – Definizioni.

- **"Apicali"**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, come individuate dall'art. 5, comma 1, lett a) del D. Lgs. 231/2001;
- **"CCNL"**: Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori dipendenti della NEGRI BOSSI e sue successive modifiche, integrazioni e rinnovi;
- **"CCNL Dirigenti"**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali;
- **"Codice Etico"**: codice etico adottato da NEGRI BOSSI, contestualmente al presente Modello, con delibera approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società, il quale rappresenta la formalizzazione del nucleo essenziale di quei principi di comportamento e di quei valori, già radicati nella cultura aziendale NEGRI BOSSI, cui si conforma e deve continuare a conformarsi l'attività interna ed esterna della Società;
- **"Consulenti"**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di NEGRI BOSSI sulla base di un mandato o di un rapporto di collaborazione;
- **"Destinatari"**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Apicali), nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (Sottoposti);
- **"Dipendenti"**: tutti i dipendenti di NEGRI BOSSI (compresi i dirigenti);
- **"D. Lgs. 231/2001"** o il **"Decreto"**: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- **"Ente"**: la persona giuridica, la società o l'associazione responsabile in via amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **"Linee Guida"**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria nel giugno del 2021 (e successive modifiche);
- **"Filiale/i"**: società sul territorio europeo controllata/e da NEGRI BOSSI e, in particolare: Negri Bossi S.A. in Spagna, Negri Bossi Ltd in Inghilterra, Negri Bossi France S.A.S in Francia e Roboline S.r.l. in Italia;
- **"Modello"**: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **"NEGRI BOSSI"** o la **"Società"**: Negri Bossi S.p.A., con sede legale in Viale Europa 0064, 20093, Cologno Monzese (MI);
- **"Operazione Sensibile"**: operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili;
- **"Organi Sociali"**: il Consiglio di Amministrazione ("Board of Directors") ed il Collegio Sindacale ("Board of Statutory Auditors") di NEGRI BOSSI;

-
- "**Organismo di Vigilanza**": organismo indicato dall'art. 6, comma 1., lett. b) del D. Lgs. 231/2001 e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento (in inglese, "Supervisory Body");
 - "**P.A.**": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
 - "**Partners**": le controparti contrattuali di NEGRI BOSSI (quali, ad esempio, clienti, fornitori, agenti, etc, ivi comprese le Filiali), siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui NEGRI BOSSI addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili;
 - "**Processi Sensibili**": attività di NEGRI BOSSI nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati;
 - "**Reati**": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche in riferimento alle successive ed eventuali modifiche ed integrazioni);
 - "**Sottoposti**": le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali (Apicali), individuati nell'art. 7 D. Lgs. 231/2001.

Art. 2 – Il D. Lgs n. 231/2001 e la normativa regolamentare.

Art. 2.1 – La struttura del Decreto e le fattispecie di reato richiamate.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la disciplina della "*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", in attuazione della legge-delega 29 settembre 2000, n. 300, la quale, a sua volta, aveva ratificato e dato esecuzione ad alcune Convenzioni internazionali in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e di lotta alla corruzione.

In base a tale Decreto gli enti ivi indicati (persone giuridiche, società e associazioni) sono direttamente responsabili, in via amministrativa, in caso di commissione di alcuni specifici illeciti, costituenti reati, da parte di propri amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti.

Più nello specifico occorre osservare che la responsabilità amministrativa di una società discende quando:

- persone fisiche che rivestono posizioni "apicali" di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso; ovvero
- persone fisiche "sottoposte" alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale;

pongono in essere condotte che integrano specifici reati (sia nella forma tentata che in quella consumata), commessi nell'interesse e/o comunque a vantaggio della società stessa.

Di conseguenza, la responsabilità amministrativa della società è comunque esclusa quando:

- le persone fisiche sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
- le persone fisiche sopra indicate hanno commesso, anche se a vantaggio e/o nell'interesse dell'Ente, reati diversi da quelli specificatamente indicati nel D. Lgs. 231/2001.

Appare quindi di importanza fondamentale richiamare i reati previsti nel D. Lgs. 231/2001, poiché solo a seguito dell'integrazione di tali fattispecie può conseguire la responsabilità amministrativa dell'Ente.

In base al disposto del D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, essi attualmente sono i seguenti

- reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, indicati nell'art. 24 del D. Lgs. 231/2001;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati, indicati nell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001;
- delitti di criminalità organizzata, indicati nell'art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001;
- specifici reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio), indicati nell'art. 25 D. Lgs. 231/2001;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, indicati all'art.25-bis D. Lgs. 231/2001;
- delitti contro l'industria e il commercio, indicati nell'art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001;
- reati societari, indicati all'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater D. Lgs.231/2001;

-
- delitti in materia di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (in assenza di esigenze terapeutiche) indicati all'art. 25-*quater*-1 D. Lgs. 231/2001;
 - delitti contro la personalità individuale, indicati all'art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001;
 - reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, indicati nell'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime) indicati all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita indicati all'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001;
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore, indicati nell'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, indicati nell'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati ambientali, indicati nell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001;
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati di razzismo e xenofobia, art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001;
 - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati indicati all'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati tributari indicati all'art. 25-*quindiesdecies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati di contrabbando indicati all'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001;
 - reati transnazionali, indicati nella Legge del 16 marzo 2006, n. 46, artt. 3 e 10.

Si deve comunque osservare che tali categorie di reato potranno essere in futuro modificate e ampliate dal Legislatore italiano.

In conclusione, e riassumendo, il decreto legislativo 231/2001:

- a) prevede determinate sanzioni di carattere amministrativo in caso di commissione di specifici reati, commessi nell'interesse e/o vantaggio dell'Ente, da parte di Apicali e Sottoposti;
- b) prevede altresì che la cognizione degli illeciti attribuibili alla persona giuridica sia demandata al Giudice penale, che accerta nel contempo il reato commesso dalla persona fisica; ciò avviene attraverso una complessa e articolata disciplina processuale, che tende a garantire agli Enti diritti equivalenti a quelli previsti per la persona fisica sottoposta ad indagine penale.

Art. 2.2 – Le sanzioni.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni poste direttamente a carico della persona giuridica:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Nei casi di maggiore gravità, possono essere applicate sanzioni interdittive che comportano la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi.

Art. 2.3 – I modelli di organizzazione e gestione e l'esclusione della responsabilità dell'Ente.

Anche nel caso in cui:

- a) la persona fisica ha agito nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente; e
- b) ha commesso un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 come fonte di responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica;

è possibile, secondo la legge, che la persona giuridica vada esente da qualsivoglia responsabilità alle seguenti condizioni, la prova della cui esistenza è posta a carico dell'Ente:

- l'organo dirigente deve avere adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto illecito – un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere affidato a un organo indipendente, dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- l'Ente deve altresì provare che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- in ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente, aggirando le misure di controllo.

Perché abbia l'effetto di esonero di responsabilità dell'Ente, il modello previsto dal Decreto deve comunque soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a prevenire i reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie e di comunicazione delle informazioni idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Art. 2.4 – Il Codice Etico di NEGRI BOSSI e il rapporto tra il Codice e il Modello.

Nella predisposizione del presente Modello, NEGRI BOSSI, oltre a trarre le più opportune indicazioni dalle Linee Guida predisposte da Confindustria, si è naturalmente ispirata ai principi ed alle regole essenziali già enunciate nel proprio Codice Etico.

Il Modello, quindi, da un lato, è coerente con i principi fondamentali indicati nel Codice Etico, dall'altro, è orientato a dare specifica attuazione ai compiti di prevenzione dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001.

Per delineare le diverse funzioni del Codice Etico e del Modello e le reciproche interferenze, occorre sottolineare che:

-
- a) il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato allo scopo di esprimere e dare attuazione ai principi fondamentali di "deontologia aziendale" che NEGRI BOSSI riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partners; esso, quindi, ha riguardo alla politica aziendale nel suo complesso, dettando regole generali per l'attività di NEGRI BOSSI, per le relazioni con i clienti, i fornitori, le società concorrenti, i consumatori, il pubblico e, più in generale, con tutte le categorie di soggetti che possono eventualmente entrare in contatto con NEGRI BOSSI;
- b) il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, se commessi a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto). Pur ispirandosi ovviamente ai principi generali del Codice Etico, il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate anche al fine di costituire l'esimente per la Società rispetto alla propria responsabilità amministrativa.

Proprio per tali motivi la violazione delle regole stabilite nel Modello comporta, nei confronti del contravventore, sanzioni di carattere disciplinare, o comunque conseguenze pregiudizievoli nei rapporti con la Società.

Art. 3 – L'attività prodromica all'adozione del Modello.

Art. 3.1 – La metodologia adottata per la costruzione del Modello.

L'attività posta in essere per la redazione del presente Modello può essere schematicamente riassunta in 3 distinte fasi:

- a) individuazione dei Processi Sensibili (c.d. "risk analysis");
- b) esecuzione della "gap analysis";
- c) predisposizione del Modello.

Tale attività è stata svolta per cercare di realizzare in concreto la metodologia astrattamente prevista dalle Linee Guida di Confindustria e così schematicamente illustrata:

- «- *identificazione dei processi, delle attività, delle aree aziendali suscettibili di rischio,*
- *rilevazione documentata delle procedure aziendali che di fatto presiedono a tali processi ed attività,*
 - *identificazione dei punti di controllo previsti dalle procedure,*
 - *valutazione preliminare di come i punti di controllo esistenti coprono o meno le diverse modalità con cui i rischi possono manifestarsi,*
 - *controllo dei controlli, per accertarne la effettiva operatività ed efficacia,*
 - *valutazione definitiva delle aree di debolezza, dove i rischi non sono coperti da punti di controllo o i controlli previsti non operano con efficacia,*
 - *definizione di un piano di miglioramento per le aree di debolezza, identificando nuovi punti o modalità di controllo,*
 - *attivazione delle nuove modalità di controllo e verifica dei risultati».*

In concreto e più nello specifico, ai fini della redazione del Modello, sono state poste in essere le seguenti attività:

Art. 3.2 – Individuazione dei processi sensibili ("risk analysis").

In una prima fase dell'indagine si è proceduto all'analisi dell'attuale situazione aziendale mediante l'esame di documenti sociali (statuto, delibere del Consiglio di Amministrazione, bilanci, organigrammi, struttura delle deleghe e delle procure, deleghe in materia di sicurezza, disposizioni organizzative relative ai processi di maggior rilievo, procedure attinenti alla qualità, ecc. ...), e la raccolta di specifiche informazioni da amministratori, sindaci, direttore generale e responsabili delle principali funzioni aziendali.

Si ritiene pertanto che i seguenti documenti siano parte integrante del presente Modello:

- a) Statuto Sociale e successive modifiche a disposizione presso gli archivi del Consiglio di Amministrazione;
- b) organigramma aziendale e successive modifiche a disposizione presso gli archivi del Consiglio di Amministrazione;
- c) struttura delle deleghe e successive modifiche a disposizione presso gli archivi della Società.

Successivamente si è proceduto all'individuazione dei Processi Sensibili, delle conseguenti aree di rischio, e dei meccanismi di controllo già esistenti.

L'individuazione delle aree sensibili è avvenuta prendendo in considerazione la tipologia di attività svolta dalla Società, i rapporti con i clienti e fornitori, nonché quelli con le Filiali e la società controllante Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.

NEGRI BOSSI, come evidenziato dall'art. 4 dello Statuto Sociale, ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio e in genere il commercio sia in proprio, sia quale rappresentante, agente e commissionaria di altre società, anche estere, di prodotti e costruzioni meccaniche.

In via strumentale e comunque in via non prevalente la Società potrà prestare servizi tecnico-amministrativi, finanziari e di coordinamento, servizi commerciali, promozionali e di marketing, oltre che attività di consulenza ed assistenza tecnica e commerciale e di formazione del personale, ritenute utili dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché tali attività siano svolte non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di Legge in materia di attività riservate.

È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Dall'analisi effettuata è emerso che NEGRI BOSSI non partecipa solitamente a gare indette da Pubbliche amministrazioni, costituendo tale dato elemento di importante valutazione nella "risk analysis", in grado di abbassare notevolmente il grado di rischio nella commissione di determinati delitti, come espressamente illustrato nelle Linee Guida di Confindustria.

Art. 3.3 – Esecuzione della "gap analysis".

All'esito della serie di accertamenti sopra citati, è stata effettuata la verifica relativa alla "gap analysis".

Sono state così richieste ulteriori informazioni ai responsabili delle funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale, acquisendo nuovi dati e documenti in ordine ai processi interni ed alla organizzazione dell'attività aziendale, con esclusivo riferimento alle Operazioni Sensibili.

Sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, è stato esaminato l'attuale sistema di controlli interni (che è parso sufficientemente efficace e completo) e sono state individuate possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di processi e procedure, per la definizione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Art. 3.4 – Predisposizione del Modello.

È stato così predisposto il presente Modello, che è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" i cui contenuti saranno illustrati nel prosieguo.

Art. 4 – La funzione del Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire a NEGRI BOSSI - nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti penalmente illeciti da parte di Apicali o Sottoposti - di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, ma ha l'obiettivo di migliorare la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è, infatti, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente disciplina.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato circa gli effetti negativi connessi alla commissione di un illecito penale, non solo sotto il profilo giudiziario, ma anche sotto quello lavorativo, attinente ai rapporti con NEGRI BOSSI.

Ogni condotta penalmente rilevante è, infatti, fortemente censurata da NEGRI BOSSI e valutata di per sé come contraria agli interessi della Società, anche nei casi in cui l'autore si proponga di perseguirne gli interessi e anche quando la Società possa realizzare in concreto un vantaggio di natura patrimoniale.

Il costante monitoraggio dell'attività aziendale previsto nel Modello ha anche lo scopo di consentire a NEGRI BOSSI di reagire tempestivamente nei confronti di comportamenti riprovevoli, ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del Reato stesso, nonché quello di consentire alla Società di adottare ogni misura idonea ad evitarne la reiterazione.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, nei Dipendenti, Consulenti e Partners, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi a talune prescrizioni del Codice Etico e alle norme e procedure previste nel Modello - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche, sotto il profilo amministrativo, per la Società.

Inoltre, l'adozione del presente Modello ha lo scopo di censurare fattivamente ogni comportamento illecito, pur se attuato nell'interesse della Società, attraverso la costante attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei Destinatari, con la comminatoria di sanzioni disciplinari o contrattuali.

In conclusione, NEGRI BOSSI ritiene che il rigoroso rispetto della legge (e tanto più della legge penale e delle specifiche ipotesi qui in esame) costituisca bene primario e imprescindibile, che prevale su qualsivoglia altra considerazione e comportamento, pur se effettuato allo scopo di garantire alla Società un vantaggio di natura economica, patrimoniale, concorrenziale o di prestigio sul mercato. Il mezzo illecito utilizzato (condotte sussumibili nelle fattispecie di reato indicate nel Decreto) rende infatti tale attività di per sé dannosa per la Società e, di conseguenza, rende l'autore meritevole di sanzioni, anche di carattere disciplinare.

Proprio per tali motivi di politica aziendale, NEGRI BOSSI ritiene opportuno e necessario - sin da ora - adeguare il proprio Modello (nei tempi e con le procedure di seguito indicate) in ogni caso di modifica legislativa che eventualmente estenda il novero dei reati a cui il Legislatore connette la responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Art. 5 – Il Modello.

Art. 5.1 – La Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.

Il Modello si distingue in 2 parti: "Parte Generale" e "Parte Speciale".

La "Parte Generale" contiene i principi ispiratori, le normative di riferimento, la metodologia adottata per la costruzione del Modello, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza con la descrizione delle relative funzioni e l'apparato sanzionatorio predisposto in caso di violazione delle regole ivi stabilite.

La "Parte Speciale" è suddivisa in 5 sezioni (artt. da 8 a 12) e detta le prescrizioni per la prevenzione delle categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 ritenute in concreto rilevanti, nell'ambito di attività di NEGRI BOSSI e, quindi:

- a) una prima sezione – "Reati contro la Pubblica Amministrazione", riguarda le tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 (art. 8 del Modello);
- b) una seconda sezione – "Reati Societari e Tributari", riguarda le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (art. 9 del Modello);
- c) una terza sezione – "Reati dovuti alla violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente", riguarda le tipologie di Reati previste dall'art. 25-septies e 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 (art. 10 del Modello);
- d) una quarta sezione – "Reati informatici e trattamento illecito di dati", riguarda le tipologie di Reati previste dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 (art. 11 del Modello);
- e) la quinta e ultima sezione riguarda, invece, gli altri Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, per i quali si è ritenuto che non vi sia in concreto alcun rischio che vengano commessi in ambito aziendale a vantaggio dell'Ente (e che quindi possano rilevare ai fini indicati nella legge), ma i cui aspetti di prevenzione generale sono stati presi indirettamente in considerazione nell'ambito dei principi fondamentali richiamati nel Codice Etico (art. 12 del Modello).

Art. 5.2 – L'adozione del Modello e le successive modifiche: le Verifiche sulla sua adeguatezza.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come meramente facoltativa, NEGRI BOSSI, in conformità alla propria politica aziendale e alle Linee Guida di Confindustria:

- a) ha adottato il Codice Etico;
- b) ha adottato un Modello Organizzativo;
- c) ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello potrà essere modificato qualora:

- a) si manifestino particolari esigenze, desunte dalle attività di controllo e verifica dell'Organismo di Vigilanza, che le rendano necessarie, in modo da garantire più efficacemente gli obiettivi di politica aziendale sopra indicati;
- b) intervengano modifiche legislative o regolamentari che ne impongano la revisione o l'integrazione.

Parimenti, qualora l'organizzazione, le procedure e le attività aziendali debbano subire modifiche per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, tali modifiche saranno adottate nei tempi più rapidi e con le modalità di seguito descritte.

E infatti, essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di NEGRI BOSSI, che provvederà:

- a) di propria iniziativa, previa informazione all'Organismo di Vigilanza che potrà formulare osservazioni; ovvero
- b) su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 5.3 – La pubblicità del Modello.

La Direzione Personale provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello, e assicura, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

Art. 6 – L'organismo Interno Di Vigilanza.

Art. 6.1 – Identificazione dell'Organismo di Vigilanza; nomina e revoca.

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 prevede che la Società possa non rispondere in via amministrativa in caso di commissione del Reato da parte della persona fisica se, tra l'altro, prova di aver affidato la vigilanza e il controllo sull'osservanza del Modello a un «organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo».

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231 del 2001, secondo cui l'organismo di vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida elaborate da Confindustria, NEGRI BOSSI ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo plurisoggettivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri e, in particolare, da:

- 1 Dipendente di NEGRI BOSSI; e
- 2 professionisti esterni.

L'eventuale componente interno non può ricoprire la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

È stato inoltre ritenuto opportuno consentire all' Organismo di Vigilanza di avvalersi della collaborazione di altre unità organizzative di NEGRI BOSSI, tra cui, in via di mera esemplificazione:

- a) dell'unità organizzativa che si occupa del personale;
- b) dell'unità organizzativa competente per la funzione di amministrazione, finanza, controllo di gestione e IT;
- c) dell'unità organizzativa competente per la funzione societaria;
- d) dell'unità organizzativa competente per la funzione sicurezza e ambiente.

Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, cui affidare particolari e limitati incarichi.

Per altro, per le funzioni svolte e per i peculiari requisiti previsti dalla legge, l'attività dell'Organismo di Vigilanza non può comunque essere svolta né delegando *in toto* ad altri soggetti le relative funzioni, né in *outsourcing*, rimanendo in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza i poteri e le responsabilità previsti dal D. Lgs. 231/2001.

All'Organismo devono in ogni caso essere assicurati i caratteri di indipendenza e imparzialità; per tale motivo il Consiglio di Amministrazione:

- a) garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza;
- b) consente un collegamento diretto con la Direzione Generale, con il Collegio Sindacale e con lo stesso Consiglio di Amministrazione;
- c) prevede idoneo budget annuale di spesa, che potrà essere modificato su giustificata richiesta scritta dell'Organismo di Vigilanza.

Sono previste, inoltre, le seguenti cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica:

- il rinvio a giudizio per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni;
- la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

-
- la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;
 - la condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsivoglia reato punito con pena edittale superiore ai 5 anni di reclusione;
 - la cessazione del rapporto di lavoro con NEGRI BOSSI per qualsivoglia causa, fatta salva diversa specifica decisione del Consiglio di Amministrazione;
 - la circostanza di essere (o divenire) membri dell'organo amministrativo di NEGRI BOSSI o consulenti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa;
 - l'aver relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, con i componenti dell'organo amministrativo, con i direttori generali di NEGRI BOSSI o della società di revisione o con i revisori incaricati dalla società di revisione;
 - l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo triennio, con entità con le quali o, nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti tipizzati dalla vigente normativa in materia di "*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*".

Il Consiglio di Amministrazione accerterà le eventuali cause di ineleggibilità o decadenza (eventualmente sentendo anche l'interessato) e potrà in ogni caso revocare dalla carica anche con effetto immediato il(i) componente(i) dell'Organismo di Vigilanza, modificarne o limitarne i poteri ovvero i limiti di spesa; ciò però soltanto previa formale delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

In qualsivoglia caso di revoca, dimissioni decadenza o di impossibilità di funzionamento dovuta ad altra causa, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla ricostituzione dell'Organismo, assicurandone comunque i caratteri di indipendenza e autonomia previsti dalla legge.

Art. 6.2 – Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All' Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- a) verificare l'attuazione del Modello sulla base delle indicazioni fornite nel presente documento;
- b) vigilare sull'effettività del Modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- c) monitorare l'efficacia del Modello verificandone l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati indicati dalla legge;
- d) proporre aggiornamenti al Modello al fine di recepire le modifiche dell'organizzazione aziendale e le eventuali modifiche legislative;
- e) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sui processi sensibili;
- f) segnalare tempestivamente all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- g) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello;
- h) coordinarsi con il responsabile Direzione Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi

nei confronti dei Dipendenti e degli Organi Sociali, finalizzate a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e sensibilizzare i Destinatari al rispetto del Modello e del Codice Etico;

- i) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento dei rischi di violazione del Modello e della individuazione delle aree sensibili;
- j) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da NEGRI BOSSI, nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per consentire le attività di indagine, analisi e controllo; su tali informazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto all'assoluto riserbo, fatto salvo l'utilizzo delle informazioni e dei dati per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, è fatto obbligo in capo a qualunque Dipendente e/o componente degli Organi Sociali di fornire i dati richiesti.

Qualora i Destinatari della richiesta dell'Organismo di Vigilanza intendano eccepire il segreto aziendale su particolari dati o l'abuso dei poteri ispettivi da parte dell'Organismo di Vigilanza, debbono immediatamente informare il Consiglio di Amministrazione, che assumerà ogni informazione al riguardo e delibererà in merito. In ogni caso della richiesta, della opposizione e della decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà conservarsi completa documentazione scritta.

Art. 6.3 – Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- a) su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) su base almeno annuale, nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- un rapporto annuale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione periodica relativa ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle funzioni.

Per quanto concerne i casi di violazione del Modello sono previste le seguenti comunicazioni:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti indicati dal paragrafo relativo alle "Sanzioni";
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio

Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indicati dal paragrafo relativo alle "Sanzioni";

- c) alla notizia di una violazione del Modello commessa dagli altri Destinatari, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del Personale.

Art. 6.4 – Flussi Informativi Verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.

Art. 6.4.1 – Scopo.

Un adeguato sistema di *reporting* interno nei confronti dell'Organismo di Vigilanza costituisce uno strumento necessario per la continua verifica del corretto funzionamento ed aggiornamento del Modello.

Art. 6.4.2 – Ambito di applicazione.

Il sistema di reporting disciplina le modalità di invio delle informazioni/report/comunicazioni di fatti e/o eventi e le segnalazioni provenienti da tutti i soggetti destinatari del Modello, come di seguito meglio specificato, che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto, di cui vengano a conoscenza.

L'obbligo di comunicazione all'Organismo di Vigilanza si applica a tutti gli amministratori e i Dipendenti (dirigenti e non) che operano in NEGRI BOSSI e a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della stessa.

Art. 6.4.3 – Responsabilità.

Nell'ambito del processo di gestione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dei relativi adempimenti, le responsabilità sono ripartite come segue:

- l'Organismo di Vigilanza è incaricato del monitoraggio del Modello;
- i responsabili delle direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui al presente documento hanno la responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto e di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali necessità di aggiornamento.

La conservazione del Modello è posta a carico dell'Organismo di Vigilanza e può essere consultato e prelevato, anche su supporto elettronico, dalla intranet aziendale.

L'Organismo di Vigilanza, titolare dei poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento e all'osservanza del Modello, nonché per finalità di prevenzione dei reati, dispone di pieno accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività soggetta a tale Modello.

È responsabilità di tutti Destinatari segnalare e informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza su ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del Modello di cui siano venuti a conoscenza (per es. modifiche legislative e regolamentari; mutamenti dell'attività disciplinata; modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività; ecc.).

Ciascuno dei Destinatari è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. Inoltre, gli stessi Destinatari sono responsabili della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese all'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza.

Art. 6.4.4 – Flussi informativi.**- Art. 6.4.4 (a) – Flussi informativi riguardo al verificarsi di particolari eventi/ segnalazioni.**

Le comunicazioni e le segnalazioni effettuate da parte del personale di NEGRI BOSSI nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, dovranno avere ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, la sua applicazione e la sua violazione.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive, in tutto o in parte, di apposita e/o adeguata regolamentazione;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
- ogni evento, atto/omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
- segnalazioni da parte del Collegio Sindacale/società di revisione in merito a eventuali anomalie/criticità riscontrate dallo stesso nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società;
- ogni evento, atto od omissione che possa arrecare danno o pregiudicare l'ambiente, inteso come qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo ovvero alla fauna ed alla flora, ed ogni altro aspetto rilevante ai fini dell'applicazione dell'art.25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

- Art. 6.4.4 (b) – Flussi informativi periodici.

Il reporting periodico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza prevede l'invio, su richiesta di quest'ultimo, da parte dei responsabili di funzione di informazioni concernenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- segnalazioni da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo in merito a pagamenti a controparti aventi sede legale in paradisi fiscali ovvero in Paesi a rischio terrorismo, nonché in merito a rapporti finanziari intercorsi per il tramite di società fiduciarie;
- segnalazioni da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo in merito a documenti di quietanza firmati a seguito di vendite per le quali il cliente percepisce un finanziamento pubblico;
- modifiche e/o integrazioni al sistema di deleghe e procure;
- emanazione, modifiche e/o integrazioni effettuate o ritenute necessarie alle procedure operative;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- modifiche organizzative interne alla Società;

-
- notizie relative all'attuazione del sistema salute/sicurezza sul lavoro;
 - notizie relativa all'attuazione del sistema ambiente;
 - copia della relazione annuale del delegato alla sicurezza interna;
 - copia della relazione annuale dei delegati sicurezza prodotto e cantieri;
 - esiti delle verifiche ispettive da parte di Autorità esterne dai quali emergono rilievi, e lo stato di attuazione del piano di azione elaborato al fine di eliminare detti rilievi; e, in particolare, i rapporti relativi alle verifiche interne effettuate nell'ambito delle attività di informazione scientifica;
 - periodici aggiornamenti sullo stato di attuazione degli investimenti per i quali sono stati richiesti contributi pubblici;
 - informazioni da parte dei responsabili delle funzioni aziendali in merito alle attività di controllo svolte dagli stessi, dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto, comunicate all'Organismo di Vigilanza nell'ambito degli incontri trimestrali richiesti dall'Organismo di Vigilanza stesso;
 - copia del Bilancio annuale, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione.

- Art. 6.4.4 (c) – Flussi informativi periodici riguardo gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

Con particolare riferimento alle attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo, la seguente documentazione:

- il documento di valutazione di rischi ex D. Lgs. 81/2008 o di un suo estratto o documento di sintesi, e ogni aggiornamento dello stesso;
- i verbali degli organi di controllo (come quelli dell'ATS – Agenzia di Tutela della Salute o dell'INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ecc.) dai quali emergono rilievi e gli eventuali piani di azione che dovessero scaturire;
- il verbale della riunione periodica ex art.35 D. Lgs.81/2008 riportante inoltre la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti all'art.30 D. Lgs.81/2008 e gli eventuali rilievi che dovessero scaturire;
- la relazione annuale del delegato sicurezza.

Dovranno inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- ogni informazione in merito ad ogni impedimento all'esercizio delle funzioni dell'RSPP, dell'RLS, delegati sicurezza prodotto, delegati sicurezza cantiere, preposti e del medico competente affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- ogni informazione relativa a gravi carenze, anomalie e le inadempienze riscontrate nell'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori rilevate da soggetti qualificati come datori di lavoro, delegati per la sicurezza, dirigenti, preposti, RLS, l'RSPP ed il medico competente.

L'Organismo di Vigilanza sarà invitato alla riunione periodica ex art.35 D. Lgs.81/2008.

- Art. 6.4.4 (d) – Flussi informativi periodici riguardo gli aspetti ambientali.

Con particolare riferimento alle attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione in materia ambientale, ed in particolare, quanto segue:

- i verbali degli organi di controllo (ARPA – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale, ecc.) dai quali emergono rilievi e gli eventuali piani di azione che dovessero scaturire;

-
- il verbale di riesame periodico riportante le informazioni relativi a scarichi, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti;
 - la relazione annuale del delegato sicurezza interna.

Dovranno inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative a gravi carenze, anomalie e le inadempienze riscontrate nell'attuazione degli adempimenti in materia ambientale rilevate da soggetti qualificati come datori di lavoro, delegati per la sicurezza, dirigenti, preposti, RLS e RSPP.

Art. 6.4.5 – Canali e Modalità di reporting.

Tutte le suddette comunicazioni da parte del personale di NEGRI BOSSI nei confronti dell'Organismo di Vigilanza saranno effettuate a mezzo:

- e-mail da inviare all'indirizzo: massimiliano.bovesi@bovesiandpartners.com;
- Nota/lettera firmata.

In conformità alla legge n.179 del 2017, NEGRI BOSSI prevede come canale alternativo il seguente: vigilanza@negribossi.it.

Le segnalazioni effettuate come sopra previsto e adeguatamente circostanziate, sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza per gli eventuali provvedimenti del caso; tali segnalazioni sono progressivamente numerate ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del segnalato.

Le segnalazioni dovranno avere ad oggetto fatti specifici, con indicazione degli elementi che consentano all'Organismo di Vigilanza un effettivo riscontro oggettivo dei fatti in questione. Le segnalazioni prive di tali caratteristiche, o anonime, o non formalizzate per iscritto, non saranno prese in considerazione e archiviate.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 6.5 – Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, reportistica prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Art. 6.6 – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza al fine di disciplinare gli aspetti più pratici/operativi del proprio funzionamento adotta inoltre – previa approvazione del Consiglio di Amministrazione – un apposito regolamento interno (il "Regolamento Organismo di Vigilanza"). Resta inteso che tale Regolamento Organismo di Vigilanza non potrà essere considerato in nessun caso sostitutivo e/o derogativo rispetto alle disposizioni del Modello.

Art. 7 – La violazione del Modello.

Art. 7.1 – La tipologia di violazioni.

Gli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D. lgs. 231/2001 impongono alla Società l'adozione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello», con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone unicamente la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello; pertanto, le sanzioni dovranno essere applicate indipendentemente dalla esistenza, dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato per i medesimi fatti dall'Autorità giudiziaria competente.

Il presente Modello rientra nei regolamenti aziendali, ai quali i soci e i lavoratori sono tenuti a uniformarsi.

Costituisce violazione del Modello:

- qualsivoglia comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, posto in essere nell'ambito di Processi Sensibili;
- qualsivoglia condotta di indebito ostacolo alle funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- qualsivoglia condotta, attiva o omissiva, che:
 - a) espone la Società a una situazione oggettiva di rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni; e/o
 - b) è diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati nel Decreto; e/o
 - c) sia tale da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste nel Decreto;
- qualsivoglia condotta che integra uno dei Reati indicati nel Decreto.

Art. 7.2 – Le Sanzioni.

La commissione delle violazioni sopra indicate può determinare l'adozione di una o più delle sanzioni qui di seguito descritte:

a) Misure nei confronti di amministratori e sindaci.

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni ed eventualmente:

- convoca l'assemblea dei soci per informare dell'accaduto;
- propone un'azione di responsabilità.

b) Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto dal CCNL Dirigenti e dallo statuto dei lavoratori.

Con riferimento all'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e alle funzioni aziendali competenti.

c) Misure nei confronti di Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

A seguito della violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza informa la Direzione Personale, che avvia la procedura di accertamento dell'illecito disciplinare stabilita dal CCNL vigente.

Le sanzioni disciplinari previste sono:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 3 ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi del CCNL metalmeccanici.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la Direzione Personale comunica l'erogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e la Direzione Personale provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

II. PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello individua le fattispecie di reato-presupposto più rilevanti alla luce delle attività della Società e dei risultati della "risk analysis", riportando per ogni tipologia di reato i sistemi di prevenzione previsti da NEGRI BOSSI e le eventuali procedure aziendali adottate dalla medesima.

Art. 8 – La prevenzione dei reati contro la P.A.

Art. 8.1 – La tipologia di reati.

Art. 24 D. Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-<i>bis</i> c.p.);- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-<i>ter</i> c.p.);- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.);- Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.)- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 della legge 23/12/1986 n. 898).	<p>Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).</p>	<ul style="list-style-type: none">- Divieto di contrattare con la P.A.;- Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;- Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 25 D. Lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); - Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 	Fino a 200 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale).	NO
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.); - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.); - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 	Da 200 a 600 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale).	<p>Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;

<p>organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-<i>bis</i>, c.p.).</p>		<ul style="list-style-type: none">- divieto di pubblicizzare beni e servizi;- applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.); - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.). 	<p>Da 300 a 800 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale).</p>	<p>Per almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto); - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peculato (art. 314 c.p.); - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); - abuso di ufficio (art. 323 c.p.). 	<p>Fino a 200 quote.</p>	

Art. 8.2 – I caratteri generali del sistema di prevenzione: il sistema di deleghe.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da specifici requisiti che siano in grado di attuare un'efficace prevenzione dei Reati (attraverso l'evidenza e tracciabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentano una gestione rapida ed efficiente dell'attività aziendale.

Ai fini della presente sezione (Prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione), per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, che ha evidenza all'interno dell'organizzazione aziendale, mentre per "procura" si intende il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i Dipendenti, i Consulenti, i Partners o gli organi sociali delle Filiali) che intrattengano per conto di NEGRI BOSSI rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- b) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile: i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Art. 8.3 – I caratteri generali del sistema di prevenzione: i principi di comportamento desunti dal Codice Etico.

Dal Codice Etico si possono desumere, ai fini di prevenzione indicati dal D. Lgs. 231/2001, divieti di carattere generale e regole di condotta – applicabili, in via diretta, agli Organi Sociali di NEGRI BOSSI e ai Dipendenti della medesima – volti a evitare di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, in via autonoma o in concorso con soggetti terzi, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- 2) violare i principi e le procedure aziendali previste nelle diverse sezioni della Parte Speciale.

Art. 8.4 – Le specifiche regole di comportamento.

Art. 8.4.1 – Esistenza di specifiche procure.

Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di NEGRI BOSSI (anche se in sede di "risk analysis" è stato rilevato che tali rapporti sono estremamente ridotti) deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società:

- a) per i membri degli Organi Sociali con apposita delega;
- b) per i Dipendenti anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative;
- c) per gli altri soggetti destinatari del Modello, per il tramite del Responsabile individuato nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership.

Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.

Art. 8.4.2 – Segnalazione dei rapporti di consulenza.

I contratti tra NEGRI BOSSI ed i Consulenti e Partners che abbiano, anche potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili, e cioè, per ciò che qui interessa, possano avere a qualsiasi titolo collegamenti con erogazioni pubbliche e/o pubbliche gare, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, predisposte di comune accordo con i legali della Società, al fine di garantire il rispetto di quanto definito all'interno del presente Modello e del D. Lgs. 231/2001.

Art. 8.4.3 – I pagamenti e la limitazione dell'uso del contante per qualsiasi scopo.

Le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, onde consentire la verifica del processo decisionale.

L'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta anche la congruità. I soggetti autorizzati a effettuare spese per conto di NEGRI BOSSI hanno l'obbligo di rendiconto.

Art. 8.4.4 – Limitate possibilità di distribuzione di omaggi.

Tutti i Destinatari si astengono dal distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni e dalla prassi aziendale.

In ogni caso, non sono ammesse forme di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Art. 8.4.5 – Segnalazione sulle richieste di erogazioni pubbliche.

Qualsiasi richiesta e/o erogazione di finanziamento pubblico o di agevolazione pubblica (da parte dello Stato o di Organismi Europei) deve essere comunicata nelle forme e nei termini di cui ai precedenti punti.

Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri.

In caso di ottenimento degli stessi, NEGRI BOSSI si impegna all'effettiva utilizzazione dei fondi ricevuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento.

In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente punto, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono poter essere comprovate, anche successivamente, da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al precedente punto (presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Organismi Europei, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Sotto il profilo procedurale in NEGRI BOSSI è previsto che vi sia separazione di responsabilità tra:

- chi decide di richiedere un contributo;
- chi predispone le dichiarazioni, la documentazione la rendicontazione;
- chi la riesamina per completezza e correttezza;

-
- chi sottoscrive la richiesta o il rendiconto impegnando la Società.

Ogni richiesta di finanziamento pubblico deve essere supportata da documentazione adeguata, copia della quale sarà conservata agli atti per consentire, in ogni momento, le eventuali verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 8.4.6 – Partecipazione a gare pubbliche.

Come già descritto, NEGRI BOSSI non partecipa solitamente a gare indette da Pubbliche Amministrazioni.

Nella eventualità che NEGRI BOSSI partecipasse a gare Pubbliche sotto il profilo procedurale, occorre che vi sia separazione di responsabilità tra:

- chi decide la partecipazione;
- chi predispone la documentazione o le dichiarazioni;
- chi la riesamina per completezza e correttezza;
- chi sottoscrive la richiesta di partecipazione impegnando l'impresa.

Su richiesta dell'Organismo di Vigilanza ciascuna unità organizzativa dovrà comunicare all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle gare pubbliche a cui NEGRI BOSSI ha partecipato e l'esito delle stesse.

Art. 8.4.7 – Ispezioni e controlli delle Autorità pubbliche.

In caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad es. relative al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, verifiche tributarie, INPS, ecc.) la Società deve fare in modo che alla medesima partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento alla Direzione Generale o alla funzione aziendale da questa delegata.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati i relativi verbali.

Nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato immediatamente con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Art. 8.4.8 – Regole per l'assunzione di dipendenti e per la conclusione di contratti di collaborazione.

NEGRI BOSSI procede all'assunzione di dipendenti anche mediante utilizzo di società di selezione esterna, senza indicazione preferenziale di soggetti.

La selezione del personale e dei collaboratori è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati.

È fatto espresso divieto di assumere (o instaurare rapporti di collaborazione con) pubblici funzionari o ex pubblici funzionari o soggetti incaricati di pubblico servizio, o loro parenti o affini, che abbiano avuto qualsivoglia incarico o funzione nell'espletamento di gare o commesse in corso o di altre operazioni con pubbliche amministrazioni, prima che sia decorso 1 anno dalla conclusione della gara.

Art. 8.4.9 – Regole di cautela nei confronti della P.A.

I Destinatari si astengono dall'intrattenere rapporti con la P.A. in rappresentanza o per conto di NEGRI BOSSI, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze e alle funzioni assegnate.

I Destinatari che, per ragione del loro incarico o della loro funzione o mandato, hanno rapporti con la P.A., si astengono dall'utilizzo di eventuali percorsi privilegiati e/o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale.

Art. 9 – La prevenzione dei reati societari e tributari.

Art. 9.1 – La tipologia di reati.

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).	Da 200 a 400 quote.	NO
<ul style="list-style-type: none">- Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-bis co. 1, c.c.).	Da 200 a 400 quote.	<ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.;- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;- divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<ul style="list-style-type: none">- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).	Da 300 a 660 quote.	NO
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.).	Da 400 a 600 quote.	NO

Falso in prospetto (v. art. 173- <i>bis</i> T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.).	Da 200 a 260 quote o da 400 a 660 quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno.	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).	Da 200 a 260 quote.	NO
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, D. Lgs. 39/2010).	Da 200 a 260 quote o da 400 a 800 quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni.	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).	Da 400 a 800 quote.	NO
<ul style="list-style-type: none"> - Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.); - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). 	Da 200 a 360 quote.	NO
<ul style="list-style-type: none"> - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 629-<i>bis</i> c.c.). 	Da 400 a 1000 quote.	NO

Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.).	Da 400 a 600 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
---	---------------------	---

Art. 25- quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 – Reati Tributari

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 € (art. 2, co. 1 del D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 500 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100.000 € (art. 2, co. 2-bis del D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 500 quote.	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 500 quote.	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 € (art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 500 quote.	

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 € (art. 8, co. 2- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 400 quote.	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 400 quote.	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 400 quote.	
Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 del D. Lgs. 74/2000).	Fino a 300 quote.	
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del D. Lgs. 74/2000).	Fino a 400 quote.	
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art.10 quater del D. Lgs. 74/2000).	Fino a 400 quote.	

Art. 9.2 – I caratteri generali del sistema di prevenzione dei reati societari e tributari.

I principi fondamentali a cui si devono uniformare i Destinatari del Modello affinché sia efficacemente evitato il rischio di commissione di reati societari e tributari sono i seguenti:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni richieste dalla società di revisione o previste dalla legge in materia di revisione contabile, fornendo un quadro fedele della situazione della Società;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate;

-
6. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corretta situazione di mercato;
 7. non utilizzare informazioni di natura riservata per compiere operazioni su strumenti finanziari.

Art. 9.3 – I principi generali desunti dal Codice Etico.

Art. 9.3.1 – Predisposizione delle comunicazioni a soci e a terzi e attuazione di operazioni societarie.

Nella predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale, altre comunicazioni sociali) ogni documento deve essere redatto secondo modalità che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Inoltre, devono essere garantiti:

- a) la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere;
- b) la messa a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei 2 organismi;
- c) la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e società di revisione per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti, con l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate;
- d) le segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
- e) la trasmissione alle Autorità di dati e documenti richiesti;
- f) i rapporti da tenere nel corso delle verifiche ispettive;
- g) la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione.

Infine, tutte le operazioni sul capitale sociale di NEGRI BOSSI e delle società da essa direttamente controllate e/o partecipate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *governance* e delle procedure all'uopo predisposte, onde garantire ai soci e al pubblico adeguati livelli di trasparenza e il pieno rispetto delle regole del settore.

Art. 9.3.2 – La gestione dei rapporti con la società di revisione.

La gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di certificazione e di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi di dati e informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di NEGRI BOSSI, deve avvenire con la massima trasparenza e garantendo veridicità, completezza e analiticità dei dati forniti.

Art. 9.4 – Le specifiche regole di comportamento.

Art. 9.4.1 – Produzione, acquisti e pagamenti.

Generalmente l'ufficio acquisti è un'area dell'azienda estremamente delicata in cui possono nascondersi molteplici Reati di natura societaria e/o tributaria. Durante le attività di "risk analysis" è però emerso che la Società ha un sistema di operatività ben impostato e dei flussi decisionali chiari che portano a minimizzare il rischio di commissione di Reati in questo settore.

In particolare, è prevista la realizzazione di un *meeting* mensile di carattere produttivo in cui, assieme al CEO di NEGRI BOSSI e alla direzione tecnica, si pianificano le successive attività di acquisto, sulla base di una attenta analisi di mercato e produzione. Le attività proseguono poi per steps e necessitano di apposita approvazione.

Anche per quanto riguarda i fornitori, esiste una apposita procedura di selezione e i medesimi per poter continuare a intrattenere rapporti commerciali con la Società devono rispettare una serie determinati parametri.

Al riguardo, sono inoltre presenti alcune procedure all'interno della Società che devono essere applicate e rispettate dalla medesima. Le suddette procedure (denominate "Gestione dei processi produttivi", "Approvvigionamento materiali e servizi", "Organizzazione e composizione dell'area di direzione operativa", "Relazione Processi" e "Riesame del Contratto") devono essere osservate quali parti integranti del presente Modello.

È altresì prevista la separazione di responsabilità tra:

- chi ordina un bene o un servizio;
- chi riceve e comunica il ricevimento;
- chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento;
- chi istruisce il pagamento;
- chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa.

A ciò si accompagna:

- a) il divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione di ordine o contratto, di ricevimento, di fattura o giustificativo;
- b) il divieto di effettuare pagamenti per cassa, salvo espressa autorizzazione;
- c) l'obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura;

la centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per piccola cassa nei punti periferici (cantieri, ecc.).

Art. 9.4.2 – Incassi.

È prevista la separazione di responsabilità tra:

- chi riceve un ordine da cliente o stipula un contratto di prestazioni;
- chi esegue le lavorazioni, consegna i beni, esegue le prestazioni di servizi;
- chi emette, predispone gli stati di avanzamento o emette le fatture e le contabilizza;
- chi riceve gli incassi e li contabilizza.

A ciò si accompagna:

- a) la modalità di incasso accentrato a mezzo banca (bonifici o ritiro effetti o ricevute bancarie);

-
- b) il divieto di ricevere incassi da clienti nei punti periferici (cantieri, ecc...) salvo espressa autorizzazione;
 - c) riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti/conto o riconciliazione delle risposte pervenute).

Art. 9.4.3 Gestione delle risorse finanziarie.

- a) apertura di conti correnti effettuata da persona munita di delega o procura e autorizzata da un membro del Consiglio di Amministrazione della Società munito degli adeguati poteri di firma (Presidente o Consigliere Delegato);
- b) obbligatorietà per riconciliazioni degli estratti conto con le risultanze contabili ed accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche;
- c) procedure rigide per l'immediata rilevazione di valori al momento del loro rinvenimento e per l'immediato versamento in banca;
- d) divieto di anticipare denaro contante ai Dipendenti per importi che eccedono i limiti di legge.

Art. 9.4.4 – Tenuta e controllo delle scritture contabili. Redazione del bilancio.

La Società, in relazione alla tenuta delle scritture contabili (contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali), presenta un sistema di controllo interno ed effettua controlli contabili adeguati e sufficienti al fine di fornire ragionevoli garanzie circa l'affidabilità di tale documentazione e la redazione e tenuta della medesima in conformità con i principi contabili applicabili e, in ogni caso, con la normativa vigente nell'ordinamento italiano. In particolare, per quanto riguarda il bilancio, il medesimo viene redatto con l'ausilio di una società di revisione che effettua poi anche attività di auditing.

Art. 9.4.5 – Sistema di poteri e deleghe.

Il sistema di poteri e deleghe della Società deve essere commisurato a garantire la corretta gestione e monitoraggio dei flussi aziendali con minore impatto possibile sull'operatività ordinaria.

Per ciascun delegato deve essere redatto e sottoscritto un documento che regola le limitazioni interne ai poteri conferiti.

Periodicamente il sistema deve essere verificato e revisionato, in particolar modo qualora intervenissero cambiamenti organizzativi o necessità operative.

Art. 9.4.6 – Donazioni e sponsorizzazioni.

Qualsiasi donazione o sponsorizzazione può essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 9.4.7 – Pagamento corrispettivi.

Qualsiasi pagamento a fornitori, collaboratori, agenti e consulenti esterni deve essere congruo e proporzionato all'attività svolta, tenuto conto delle condizioni di mercato, e debitamente documentato e registrato.

Art. 9.4.8 – Transfer pricing.

La Società si avvale del supporto di consulenti esterni al fine di comprovare, nel rispetto della normativa fiscale nazionale ed internazionale, la correttezza del calcolo dei prezzi e dei costi dei prodotti e/o servizi trasferiti tra la Società, le Filiali e la società controllante Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.

Art. 10 – La prevenzione dei reati dovuti alla violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambientali.

Art. 10.1 – La tipologia di reati.

Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, D. Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.).	1000 quote.	Per almeno 3 mesi e non più di 1 anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.).	Da 250 a 500 quote.	- divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.).	Non superiore a 250 quote.	Per non più di 6 mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi;

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 - Reati ambientali

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727- <i>bis</i> c.p.).	Fino a 250 quote.	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- <i>bis</i> c.p.).	Da 150 a 250 quote.	
Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.).	Da 250 a 600 quote.	Per non più di 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione all'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs.152/2006).	Da 150 a 250 quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13 dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006).	NO
	Da 200 a 300 quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11 dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006).	Per non oltre 6 mesi:

<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.).</p>	<p>Da 300 a 500 quote (co. 1 dell'art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.);</p> <p>da 400 a 800 quote (co. 2 dell'art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 D. lgs. 152/2006); - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D. Lgs. 152/2006).</p>	<p>Fino a 250 quote (co. 1, lett. a), e 6, primo periodo dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006);</p> <p>da 150 a 250 quote (co. 1, lett. b), e 3 primo periodo e 5 dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006);</p> <p>da 200 a 300 quote (co. 3, secondo periodo dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006).</p> <p>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre 6 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006).	Fino a 250 quote (co. 1 dell'art. 257 D. Lgs. 152/2006); da 150 a 250 quote (co. 2 dell'art. 257 D. Lgs. 152/2006).	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006).	Da 150 a 250 quote (co. 4, secondo periodo dell'art. 258 D. Lgs. 152/2006).	NO
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006).	Da 150 a 250 quote (co. 1 dell'art. 258 D. Lgs. 152/2006).	NO
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260- <i>bis</i> D. Lgs. 152/2006).	Da 150 a 250 quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo dell'art. 260- <i>bis</i> D. Lgs. 152/2006); da 200 a 300 quote (co. 8, secondo periodo dell'art. 260- <i>bis</i> D. Lgs. 152/2006).	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (D. Lgs.150/1992).	Fino a 250 quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a 1 anno); da 150 a 250 quote (art. 1, co. 2, art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a 2 anni); da 200 a 300 quote (art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a 3 anni); da 300 a 500 quote (art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione superiore a 3 anni).	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, D. Lgs. 549/1993).	Da 150 a 250 quote.	NO

Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, D. Lgs.152/2006).	Fino a 250 quote.	NO
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, D. Lgs. 202/2007).		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, D. Lgs. 202/2007).	Da 150 a 250 quote.	Per non oltre 6 mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 D. Lgs. 202/2007); - sospensione o revoca delle licenze, Autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, D. Lgs. 202/2007).	Da 200 a 300 quote.	
Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452- <i>quinqies</i> c.p.).	Da 200 a 500 quote.	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.).	Da 250 a 600 quote.	NO
Delitti associativi aggravati (art. 452- <i>octies</i> c.p.)	Da 300 a 1000 quote.	NO

Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.).	Da 400 a 800 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
---	---------------------	---

Art. 10.2 – I caratteri generali del sistema di prevenzione dei reati dovuti alla violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Struttura organizzativa.

L'attuale sistema di deleghe e sub-deleghe della Società differenzia tra:

- sicurezza interna, intendendo con tale dizione tutta la normativa in materia di igiene sul lavoro e prevenzione delle malattie professionali, infortuni sul lavoro, sicurezza e salubrità delle condizioni di vita nello stabilimento e nelle aree in cui viene esercitata l'attività aziendale, inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, gestione e smaltimento dei rifiuti, inquinamento acustico, esposizione dei lavoratori ad agenti nocivi, impianti elettrici, apparecchi a pressione, impianti di sollevamento, prevenzione incendi, ecc.;
- sicurezza sul prodotto, intendendo con tale dizione sia il rispetto dei requisiti di legge per gli impianti e i macchinari fabbricati dalla Società, sia quello relativo agli impianti e ai macchinari fabbricati da terzi e solo commercializzati dalla Società, comprendendo tale ultimo caso anche impianti e macchinari commercializzati dalla Società che risultino composti sia da prodotti fabbricati dalla Società sia da prodotti fabbricati da terzi;
- sicurezza nei cantieri, intendendo con tale dizione il rispetto delle normative di legge vigenti in tema di:
 - montaggio, installazione e avviamento in Italia o all'Estero, presso il cliente, di impianto, macchinario, parte di macchina o dispositivo di sicurezza fabbricato e/o commercializzato dalla Società, nonché di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, e sostituzione di pezzi, al di fuori della disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008 Titolo IV;
 - montaggio, installazione e avviamento in Italia o all'Estero, presso il cliente, di impianto, macchinario, parte di macchina o dispositivo di sicurezza fabbricato e/o commercializzato dalla Società, nonché di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, e sostituzione di pezzi, nell'ambito di cantieri temporanei e mobili di cui al D. Lgs.81/2008 Titolo IV allestiti al di fuori della sede o degli stabilimenti della Società;

in entrambi i casi, sia qualora la Società ricopra il ruolo di fornitore diretto e/o appaltatore, sia qualora la medesima Società, in qualità di fornitore e/o appaltatore ne affidi

l'esecuzione – totalmente o parzialmente – a terzi (incluse le Filiali), attraverso contratti di subappalto, di subfornitura o altra tipologia contrattuale.

Il sistema di deleghe aziendali prevede la formalizzazione delle nomine di queste figure. Tali nomine sono scritte, accettate dal delegato, con data certa e attribuite conformemente ai requisiti tecnico – professionali, ai poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Nel sistema di nomine è espressamente indicato il ruolo di dirigenti e Datore di Lavoro. I preposti non sono stati formalmente nominati ma vige il principio dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi, come previsto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro, coincidente con il Legale Rappresentante, ha delegato parte dei suoi obblighi delegabili al Delegato Sicurezza, nominato tramite delega sostanziale come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

I medici competenti vengono annualmente nominati tramite incarico scritto, datato, sottoscritto da entrambe le parti e indicante le responsabilità del proprio incarico e attività. L'RSPP è designato formalmente, con nomina scritta e registrata con atto notarile indicante compiti e responsabilità.

Altre figure interne in tema di sicurezza sono rappresentate dagli Addetti del Servizio Prevenzione Protezione, dagli Addetti del Primo Soccorso ed Emergenza Incendi periodicamente addestrati, formati e informati come da D. Lgs. 81/2008.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono eletti dai lavoratori e provengono dall'area sindacale; sono adeguatamente formati e informati come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 tramite organismi paritetici sindacali o tramite Enti riconosciuti e deputati alla realizzazione di tali attività.

Nel caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, caso per caso, viene nominato formalmente il Responsabile dei Lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, tramite delega formale e sostanziale.

Art. 10.3 – Specifiche regole di comportamento, formazione e addestramento.

La Società ha stabilito che sia necessario eseguire corsi di formazione/informazione del personale nelle seguenti circostanze:

- assunzione di nuovo personale;
- trasferimento ad altro ruolo o mansione;
- attività di sviluppo professionale delle risorse umane.

Gli interventi di formazione, informazione e aggiornamento, in relazione alle mansioni svolte o da svolgere sono normalmente relativi a:

- norme di sicurezza (normative, rischi generici e rischi specifici);
- sistema integrato qualità, sicurezza ed ambiente (aspetti generali, applicazione delle procedure, impatti ambientali dell'Azienda);
- argomenti tecnici/tecnologici;
- nuove tecnologie di produzione e controllo;
- utilizzo di macchine ed attrezzature specifiche;
- utilizzo di sistemi informatici;

-
- montaggio di macchine ed impianti;
 - aggiornamenti tecnici relativi alle macchine NEGRI BOSSI;
 - addestramento operativo;
 - lingue straniere;
 - attività critiche/complesse.

I Responsabili di Reparto a tutti i neoassunti, contratti di formazione, interinali e cambi mansione erogano un'attività di formazione/informazione generale sulle attività, procedure, figure, aspetti legati a salute, sicurezza ed ambiente presenti all'interno del reparto.

La verifica dell'efficacia degli interventi formativi è valutata in modi diversi, quali:

- verifica nell'applicazione sul lavoro: quando l'intervento formativo è applicato direttamente nella mansione e il risultato è controllato da personale esperto. La verifica è effettuata anche considerando eventuali giudizi/test del formatore, richiesti dalla Direzione Personale per i corsi svolti all'interno dell'azienda;
- test o esame scritto di apprendimento: quando il mancato apprendimento può compromettere la sicurezza dell'operatore o di altre persone oppure comportare problemi rilevanti al prodotto/servizio consegnato al cliente.

Art. 10.4 – Specifiche regole di comportamento. Comunicazione e coinvolgimento.

La Società ha implementato una serie di procedure per gestire il flusso di informazioni per quanto riguarda:

- valutazione dei rischi, obiettivi e programma di miglioramento ambiente/sicurezza;
- gestione leggi e regolamenti relativi a sicurezza e ambiente con aggiornamenti legislativi a tutti gli enti interessati;
- acquisto/modifica di macchinari o modifiche di *lay-out* per i reparti produttivi.

Al fine di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema e della politica aziendale per sicurezza ed ambiente sono svolti riesami della direzione relativamente a:

- risultati delle verifiche ispettive interne;
- valutazioni sul rispetto dei requisiti cogenti e normativi;
- reclami, non conformità o incidenti (interne e da parti terze);
- prestazione ambientale dell'organizzazione;
- raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti in sede di riesame;
- sviluppo del programma di gestione sicurezza-ambiente;
- avanzamento di azioni correttive e preventive;
- eventuali variazioni dei rischi presenti in azienda.

Negli incontri di riesame sono definite le persone responsabili ed i tempi previsti per le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

In sede di riesame sono valutate inoltre le necessità di sviluppare piani di formazione del personale e di investimenti in macchine/attrezzature.

I riesami della direzione sono svolti quando ritenuto necessario dalla Direzione o dal Servizio Prevenzione e Protezione Ambiente ma almeno una volta all'anno.

All'incontro sono convocati:

- il Responsabile SPPA;
- il medico competente;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il responsabile della Direzione Personale;
- il Direttore Stabilimento;
- il consulente esterno in materia di ambiente e sicurezza;
- i rappresentanti della Direzione per l'ambiente e per la sicurezza;
- le direzioni operative di tutti i business;
- altri eventualmente interessati.

Ogni riesame è registrato su un verbale di riunione nel quale sono riportate le eventuali azioni decise e le responsabilità e i tempi per l'attuazione.

Art. 10.5 – Specifiche regole di comportamento. Sistema di monitoraggio della sicurezza e dell'ambiente.

La Società ha imposto verifiche interne periodiche finalizzate ad accertare il rispetto delle procedure e l'efficacia del sistema. Le modalità di svolgimento della verifica e della chiusura di eventuali azioni correttive necessarie sono riportate in specifiche procedure. La responsabilità per la pianificazione delle verifiche è del responsabile del Servizio delegato di ogni azienda.

La responsabilità per lo svolgimento delle verifiche è della persona delegata a condurre la verifica che può essere interna o esterna. Le verifiche ispettive sono svolte da personale adeguatamente formato in grado di valutare se le attività svolte sono:

- coerenti con la norma e le procedure interne di riferimento;
- in accordo con la politica e gli obiettivi dell'azienda;
- orientate ad un miglioramento continuo dell'attività.

Le verifiche sono svolte da personale non coinvolto direttamente nell'attività esaminata; lo svolgimento delle verifiche avviene sulla base di un piano approvato dal rappresentante della Direzione per la Sicurezza e l'Ambiente, redatto considerando:

- la criticità delle attività da verificare;
- il risultato di precedenti verifiche;
- le modifiche apportate alle attività da verificare.

Il piano delle verifiche è distribuito ai responsabili delle aree interessate.

Nel caso che emergano problemi specifici, il rappresentante della Direzione per la Sicurezza e Salute e per l'Ambiente o servizio delegato può disporre verifiche non previste nel piano.

Le attività legate alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed i possibili impatti sull'ambiente sono gestiti e monitorati al fine di verificare la corretta gestione dei seguenti aspetti:

- scarichi idrici;
- emissioni in atmosfera;
- emissioni acustiche;
- rifiuti;
- sostanze pericolose;
- gestione infortuni, incidenti, reclami, non conformità ed azioni correttive/preventive;
- modifiche dei processi produttivi ed inserimento di nuove macchine;
- valutazione dei rischi, obiettivi e programma di miglioramento ambiente/sicurezza;
- gestione dispositivi di protezione individuale;
- gestione sorveglianza sanitaria;
- gestione pericoli ed azioni correttive/preventive relative a macchine e impianti commercializzati;
- gestione materiali contenenti amianto - regole generali;
- gestione appalti.

NEGRI BOSSI registra in un apposito database e prende in esame tutte le situazioni non conformi ed i reclami legati alla sicurezza/salute dei lavoratori ed all'ambiente allo scopo di avviare adeguate azioni correttive.

Il miglioramento continuo del sistema sicurezza-ambiente è garantito dalla gestione di opportune azioni correttive e/o preventive avviate nei seguenti casi:

- a seguito del rilievo di un evento di elevata gravità (infortuni/incidenti di rilievo, non conformità a leggi vigenti, ecc...);
- se, nel corso dell'analisi del database di reclami e non conformità si identificano problemi ripetitivi.

Si precisa infine che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, NEGRI BOSSI ha adottato una serie di procedure interne (anche se non ancora formalizzate) e un sistema di gestione conformi ai principi e agli standard previsti dalla norma internazionale ISO 45001 (sui "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso").

Art. 11 – La prevenzione dei reati informatici e trattamento illecito di dati.

Art. 11.1 – Le tipologie di reati.

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.);- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.);- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.);- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.);- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.);- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i>, co. 3, c.p.).	Da 100 a 500 quote.	<ul style="list-style-type: none">- Interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

<ul style="list-style-type: none"> - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615^{quater} c.p.); - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-^{quinq} c.p.). 	Fino a 300 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Falsità nei documenti informatici (art. 491-^{bis} c.p.); - Frode informatica dell'oggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-^{quinq} c.p.). 	Fino a 400 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, co. 11, D. L. n.105/2019).	Fino a 400 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 11.2 - I caratteri generali del sistema di prevenzione dei reati informatici e trattamento illecito di dati.

L'utilizzo del sistema informatico aziendale è disciplinato dal "Regolamento interno per l'utilizzo del sistema informatico aziendale e degli strumenti di telecomunicazione" ("Regolamento"), redatto nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy (Regolamento UE n° 2016/679 "GDPR") e di tutela dei lavoratori (in particolare l'art.4 della Legge 300/1970), che ha come obiettivo quello di adottare regole interne dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti nell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, ispirandosi invece a principi di diligenza e correttezza.

Il Regolamento rappresenta un importante strumento di prevenzione e viene portato a conoscenza di tutti i Dipendenti al momento della loro assunzione, restando comunque sempre disponibile e consultabile all'interno della intranet aziendale. È quindi fondamentale che tale Regolamento venga applicato da tutti i Dipendenti (nonché da soggetti terzi che si trovino a operare all'interno della rete informatica di NEGRI BOSSI o che utilizzo suoi strumenti IT a cui il Regolamento dovrà essere comunicato) e che la sua corretta applicazione continui a essere costantemente monitorata dagli enti aziendali preposti (ufficio IT e Direzione Personale).

In sede di "risk analysis", il sistema informatico di NEGRI BOSSI è comunque risultato ben strutturato e non sono stati ravvisati fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini dei reati-presupposto in questione. Tuttavia, si suggerisce che l'ufficio IT periodicamente esegua qualche verifica a campione, secondo le effettive possibilità tecniche dei sistemi di controllo disponibili, con riguardo ad eventuali condotte non conformi a legge.

Art. 12 – La prevenzione degli altri reati indicati nel Decreto.

Si ritiene che, vista l'attività svolta dalla Società, i reati-presupposto elencati sotto siano, al momento, di importanza meno rilevante.

Art. 12.1 – Le tipologie di reati.

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">- Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.);- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);- Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;- Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990).	Da 400 a 1000 quote.	Per almeno 1 anno: <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto);- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la P.A.;- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;- divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<ul style="list-style-type: none">- Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.);- Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).	Da 300 a 800 quote.	

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).	Da 300 a 800 quote.	Per non oltre 1 anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).	Fino a 500 quote.	- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.).	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà.	- divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo.	
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).	Fino a 500 quote.	
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);	Fino a 200 quote.	NO

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.).		
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.).	Fino a 300 quote.	NO

Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-<i>quater</i> c.p.). 	Fino a 500 quote.	NO
<ul style="list-style-type: none"> - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-<i>bis</i> c.p.); - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 	Fino a 800 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o

		<p>prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto);</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
--	--	--

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni (artt. 270-bis e 280-bis c.p.);	Da 200 a 700 quote.	<p>Per almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto); - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo (artt. 270-bis, 280-bis e 289-bis c.p.);	Da 400 a 1000 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi;

		- interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto.
--	--	--

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 18anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-<i>bis</i>, co. 2, c.p.); - Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-<i>ter</i>, co. 3 e 4 c.p.); - Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.); - Adescamento di minorenni (art. 609-<i>undecies</i> c.p.). 	Da 200 a 700 quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse).	NO
<ul style="list-style-type: none"> - Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, co. 1, c.p.); - Pornografia minorile; reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-<i>ter</i>, co. 1 e 2, c.p.); - Pornografia virtuale (art. 600 <i>quater</i>.1 c.p.); - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.). 	Da 300 a 800 quote.	Per almeno 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto); - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); - Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603bis c.p.). 	Da 400 a 1000 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
---	----------------------	--

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001 - Abusi di mercato

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998); - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998). 	Da 400 a 1000 quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto).	NO

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.); - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); - Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.). 	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni).	Per non più di 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, L. 633/1941); - Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis L. 633/1941); - Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941); - Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies L. 633/1941); - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941). 	Fino a 500 quote.	Per non oltre 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	Fino a 500 quote.	NO

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a 3, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12- <i>bis</i> , D. Lgs. 286/1998).	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 €.	NO
Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , D. Lgs. 286/1998).	Da 400 a 1000 quote.	Per non oltre 6 mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, D. Lgs. 286/1998).	Da 100 a 200 quote.	Per non oltre 6 mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi.
--	--	--

Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.).	Da 200 a 800 quote.	Per almeno 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi; - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604-bis c.p.

Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Frodi in competizioni sportive (art.1 della Legge 13 dicembre 1989); - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 della Legge 13 dicembre 1989). 	Fino a 500 quote.	Per almeno 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
--	--	--

Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001 – Contrabbando

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando nei depositi doganali (art. 	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 € si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). 		
--	--	--

Art. 10 L. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.); 	Da 400 a 1000 quote.	Per almeno 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o

<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> D.P.R. 43/1973); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990). 		<p>concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi; - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 5, D. Lgs. 286/1998).</p>	<p>Da 200 a 1000 quote.</p>	<p>Per non oltre 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la P.A.; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.); - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 	<p>Fino a 500 quote.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>

Art. 12.2 – L'insussistenza di rischi concreti di commissione di tali reati a vantaggio della Società.

Le fattispecie incriminatrici sopra descritte possono avere assai rara applicazione in ambito aziendale.

A conferma di tale decisione occorre sottolineare che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di commissione dei reati sopra indicati da parte di Apicali o Sottoposti, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile che tali illeciti possano essere compiuti «a vantaggio o nell'interesse» di NEGRI BOSSI, rimanendo quindi esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto.

Art. 12.3 – Il richiamo alle regole generali stabilite nel Codice Etico.

In ogni caso, per le tipologie di reato sopra indicate, il Codice Etico e la prassi aziendale dettano comunque regole generali, che indirettamente possono venire qui in considerazione.